I precedenti dell'attuale progetto di legge, tutti quanti, accennano a questo postulato. E per vero: quando negli uffici della Camera venne in discussione il progetto di legge Finali, si presentarono cinque grossi e preziosissimi volumi d'inchiesta, dai quali si doveva trarre la conseguenza, non essere possibile determinare in una legge generale tutte le condizioni riguardanti la pesca.

Come dunque doveva e poteva studiarsi il grave problema? Si presentava spontaneo il concetto di non potersi altrimenti trattare la difficile materia, che per via di regolamenti. Ma sorgeva il grave dubbio di abbandonare al potere esecutivo quello che era dovere e diritto del Parlamento.

Ora nella Giunta parlamentare, della quale io aveva l'onore di far parte, e nella splendida relazione del nostro collega Alvisi, si considerò che altro partito non c'era, tranne quello di determinare nella legge i criteri direttivi, pei quali il potere esecutivo, sotto la legge della sua responsabilità, avesse potuto arrivare, per quanto possibile, a mantenere nella attuazione della legge quei principii che ne informassero lo spirito.

Quindi la Giunta d'allora si limitò a studiare quali dovevano essere i criteri da determinarsi colla legge, ed io trovo, o signori, e lo dico schiettamente, che la formola che mi presenta questo articolo 2 è l'unica la quale può risolvere la questione. Quando si parla di Consigli provinciali, di Camere di commercio, di capitani di porto, io trovo che sono indicate quelle corporazioni, quegli enti, dai quali si possono attingere nozioni specifiche, sia per quanto riguarda l'indole dei luoghi, o le condizioni dell'industria e del commercio, sia per quanto fosse a richiedersi alla scienza, per dedurne pratiche applicazioni.

Niuno di voi, o signori, ignora che nei Congressi scientifici si è fatta grave discussione per vedere se avesse dovuto circoscriversi l'esercizio della pesca, e tutti unanimemente hanno risposto che non era possibile lasciare in balìa di chiunque il modo della pescagione.

Ora io, senza mancare a quei riguardi che sono dovuti all'opinione degli onorevoli oratori che hanno preso la parola, dirò che con questa legge lungi dal restringere la libertà di tutti o di una classe di cittadini, la si tutela invece nel modo il più razionale, e corrispondente ai fini del civile consorzio. In altri termini, non si uccide, ma si disciplina la libertà, nello interesse di tutti.

E valga il vero. Un metodo di pescare, che venisse a distruggere la riproduzione in quei luoghi, dove un sistema che ne regolasse l'esercizio potrebbe dare prodotti cospicui pel commercio, non sarebbe un fatto anti-economico, e lesivo agli interessi, fossero pure locali, d'una data contrada? E la idea di non privare una data classe di cittadini di fugaci vantaggi di una industria in piccole dosi, disseccando le sorgenti di una ricchezza non effimera, sarebbe, più che un errore, un fallo gravissimo.

Quando il regolamento o la legge dicesse: se volete pescare, non pescherete in questo o in quell'altro modo, non significa togliere la libertà, significa anzi regolare e garantire l'esercizio di un diritto.

Ora io dico perchè la legge dovrà tacere intorno ad un oggetto che può riguardare il benessere delle popolazioni?

E qui debbo dichiarare che, non essendo io stato presente nella Camera quando si è fatta la discussione generale, involontariamente potrei entrare in un campo già mietuto. Quindi mi limito a dire che accetterò tutte quelle modificazioni le quali si potranno proporre all'articolo 2, ma ritengo, lo ripeterò, che l'unica formola che possa adottarsi è quella espressa da quest'articolo con quelle modificazioni che serviranno sempre più a dimostrare la necessità di questo provvedimento.

Queste poche osservazioni io sottometto all'alto giudizio della Camera, non come una momentanea ispirazione, ma come il risultato di uno studio sui precedenti del progetto; e questo io dico sull'autorità incontestabile di quei cinque volumi. Essi contengono e statuti, e consuetudini, e usi, in svariate maniere, che il Ministero consulterà, giovandosi inoltre del parere di coloro, che siano al caso di spiegarne la opportunità.

Nulla dirò della pesca del corallo. Essa va considerata in altro ordine d'idee, che non starò ad esporre.

Io spero che l'onorevole ministro farà tesoro di questi precedenti. Dopo ciò chiedo scusa alla Camera se le ho tolto un pò di tempo.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'AMICO. Ho domandato la parola quando l'onorevole Saint-Bon accusava questa legge come liberticida e quando diceva che noi con questa legge andiamo a mettere tutta la classe dei pescatori in balìa del ministro d'agricoltura e commercio.

Credo che noi abbiamo il dovere di non esagerare, poichè le nostre parole hanno un grandissimo e solenne eco nel paese.

Il pubblico non scende mai ai particolari delle nostre discussioni, ma si ferma su certi concetti, su certe opinioni speciali, soprattutto quando vengono emesse da persona autorevole, come è autorevole l'onorevole Saint-Bon.

Volevo dire quello che con più autorità di me ha detto l'onorevole Morrone, che, cioè, la legge mi